

*La madre non perde il diritto alla casa familiare se la lascia per sottrarsi alle violenze del marito*

Trib. Milano, sez. IX, ordinanza 8 ottobre 2013 (Pres. est. Canali)

**ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE – ALLONTANAMENTO SPONTANEO DA PARTE DEL GENITORE – PERDITA DEL DIRITTO ALLA ASSEGNAZIONE – SUSSISTE – ALLONTANAMENTO A CAUSA DI VIOLENZE DA PARTE DELL'ALTRUI CONIUGE – DIRITTO AL RIENTRO NELL'ABITAZIONE MEDIANTE ASSEGNAZIONE - SUSSISTE**

*L'allontanamento volontario da parte di uno dei coniugi, che porti con sé i figli minori, determina una cesura tra l'ambiente domestico ed i figli stessi; occorre, però, distinguere tra un allontanamento volontario (o anche solo determinato dalla necessità di sottrarre i figli minori alla tensione endofamiliare che i conflitti coniugali sollevano) dall'allontanamento determinato o indotto dalla necessità di preservare sia il coniuge che i figli minori dalla violenza subita o anche solo assistita; in tal caso ad una cesura meramente "materiale" del rapporto tra i figli minori e il loro ambiente domestico, può non corrispondere (o non corrisponde necessariamente) una cesura di tipo psicologico o soggettivo, poiché un allontanamento "forzato" comporta inevitabilmente una tensione ed una aspettativa di ritorno quando, per scelta del genitore abusante ovvero per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, sia cessato lo stato di pericolo.*

*(Massime a cura di Giuseppe Buffone - Riproduzione riservata)*

Il Presidente Delegato

A scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'8.10.2013 Letti gli atti

Rilevato che

Con ricorso depositato in data 30.5.2013 M chiede

- pronunciarsi la separazione coniugale con addebito al marito G;
- l'affidamento esclusivo delle figlie MM ( 1996) e MMM (2005) segnalando come sia attualmente pendente dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Milano un provvedimento di limitazione della potestà genitoriale a carico del signor G in merito ad un episodio di violenza domestica denunciato in data 4.9.2012;
- l'assegnazione della casa coniugale in atto occupata dal marito e dalla quale la ricorrente, a seguito dell'episodio in data 4.9.2012, ebbe ad allontanarsi trovando momentanea ospitalità presso la casa della madre in ...;
- che venga posto a carico del marito l'obbligo di contribuire al mantenimento per le figlie in ragione di euro 700,00 mensili oltre al 50% delle spese mediche, ludiche, scolastiche, ricreative e sportive;

Riproduzione riservata

in sede di dichiarazioni avanti il Presidente delegato, la signora M ha segnalato

- ✓ che la propria madre dorme sul divano ed ella, con le due figlie, in un letto matrimoniale e che le figlie devono sopportare non pochi disagi per poter frequentare i rispettivi Istituti scolastici con sede a .. nei pressi dell'abitazione già casa coniugale;
- ✓ di svolgere unicamente lavori saltuari per i quali percepisce circa 400,00 euro mensili (pur potendo contare sull'ospitalità ed un minimo aiuto da parte della madre)

con memoria difensiva depositata in data 25.9.2013 in il signor G

- segnala che la querela a suo tempo presentata dalla moglie è stata rimessa in data 30.10.2012 e che a partire dal 4.2.2013 egli ha visto saltuariamente la figlia minore nonostante non vi fosse uno specifico provvedimento del T.M. che impedisse la frequentazione tra padre e figlia;
- si oppone all'assegnazione della casa coniugale alla moglie sostenendo che la signora M se ne sia già da tempo allontanata sì che, citando copiosa giurisprudenza sul punto, sottolinea come sia venuta meno la necessità *“di preservare la continuità delle abitudini e delle relazioni domestiche dei figli, nell'ambiente nel quale durante il matrimonio esse si sviluppavano”* e che *“la casa familiare abbia quindi cessato di essere tale e la prole sia già de finitamente sradicata dal luogo in cui la vita domestica si svolgeva”*;
- si oppone altresì all'affidamento esclusivo delle figlie alla madre e chiede di fissare in euro 200,00 mensili il contributo al mantenimento delle figlie.

Vi è in atti una relazione in data 2.5.2013 del Dipartimento Politiche Sociali e Cultura della Salute – settore Servizi per i Minori e le Famiglie – Servizi Sociali della Zona ... di Milano - pervenuta al Tribunale per i Minorenni di Milano in data 6.6.2013 e depositata dalla signora M all'udienza dell'8.10.2013 in cui si riferisce

- ❖ che *“in data 3.9.2012 a seguito di un episodio di violenza ch ha reso necessario l'intervento delle Forze dell'Ordine...la signora M insieme alle due figli minori MM e MMM ha lasciato l'abitazione familiare e si è trasferita presso la casa della propria madre a ...;”*
- ❖ che è stata accertata dell'esistenza all'interno della coppia di *“continui conflitti causati dal signor G che, talvolta alterato dall'uso smodato di alcool, mette in atto condotte aggressive nei confronti della moglie;”*
- ❖ che il sig. G, nell'episodio del 3.9.2012 sotto l'effetto di alcool avrebbe minacciato con un coltello da cucina la moglie provocando l'intervento a sua difesa della figlia maggiore MM contro il quale il padre ebbe una reazione violenta;
- ❖ che il signor G oltre ad essere in carico al .... é in carico anche al ... di .. e viene riferito essere *“poco consapevole e molto negante sul tema della dipendenza”*;
- ❖ che, per altro, la stessa signora M sembra mostrare

atteggiamenti altalenanti ed ambivalenti nei confronti del marito: pur dichiarandone le inadeguatezze e la pericolosità, per un certo periodo ha continuato a *‘coinvolgerlo concretamente nella vita delle figlie’*, le quali, a loro volta, *hanno decisamente manifestato un’avversione ed un rifiuto ai rapporti con il padre:*

quanto sopra premesso allo stato si ritiene

a) di dover lasciare i rapporti tra il padre e la figlia maggiore MM (che tra poco compirà 18 anni) ai diretti accordi tra di essi e di affidare *MMM ai Servizi Sociali del Comune di ..* perché, mantenuta prevalentemente collocata presso la madre, regolamentino i tempi e le modalità di frequentazione del padre, avuto riguardo alle di lui problematiche ed all’andamento dei suoi percorsi riabilitativi presso il N.O.A. ed il Ser.T;

b) quanto all’assegnazione della casa coniugale se è ben vero che un allontanamento volontario da parte di uno dei coniugi, che porti con sé i figli minori, può effettivamente determinare una cesura tra l’ambiente domestico ed i figli stessi, cionondimeno occorre distinguere tra un allontanamento volontario (o anche solo determinato dalla necessità di sottrarre i figli minori alla tensione endofamiliare che i conflitti coniugali sollevano) dall’allontanamento *determinato o indotto dalla necessità di preservare sia il coniuge che i figli minori dalla violenza subita o anche solo assistita*; in tal caso ad una cesura meramente “materiale” del rapporto tra i figli minori e il loro ambiente domestico, può non corrispondere (o non corrisponde necessariamente) una cesura di tipo psicologico o soggettivo, poiché un allontanamento “forzato” comporta inevitabilmente una tensione ed una aspettativa di ritorno quando, per scelta del genitore abusante ovvero per provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, sia cessato lo stato di pericolo, e ciò è tanto più vero in casi come quello di specie, in cui l’ambiente sociale delle minori (scuole frequentate, relazioni sociali in senso lato) sia di stretta prossimità con la casa già familiare, il ritorno alla quale costituirebbe, per le ragazze, la conseguenza logica di un’esistenza che esse conducono nel quartiere nel quale esse vivevano (in tal senso si esprime, per altro, anche la relazione dei servizi sociali in atti);

c) in siffatte circostanze il lasso di tempo trascorso dal, forzato, abbandono dall’abitazione coniugale non sradica per nulla i figli (avuto anche riguardo alla loro età) dal ‘contesto domestico’ dovendosi accedere ad una più ampia accezione che il concetto stesso sottende e che rende *l’ambiente sociale complessivo* come comprendente – sotto un profilo psicologico e sociologico, oggettivo e soggettivo, - lo stesso *ambiente ‘domestico’ non certo limitato alla ‘fisicità’ delle mura di casa;*

d) diversamente argomentando, in caso di allontanamento forzato di uno dei coniugi dalla casa coniugale al fine di preservare se stesso ed i figli dalla violenza subita od assistita, la permanenza in essa del

genitore abusante finirebbe per doppiamente penalizzare proprio le parti più deboli del nucleo familiare e ciò sia pure tenendo in vista le possibilità offerte dalla legge ( ma non sempre accessibili alle risorse psicologiche ed economiche delle parti deboli) di ottenere – in temi relativamente brevi - misure di protezione in esse comprese l'assegnazione della casa coniugale;

e) ne consegue che nel caso di specie l'abitazione coniugale debba essere assegnata alla signora M, che in essa abiterà con le figlie minori delle quali è genitore prevalentemente collocatario;

f) tuttavia la situazione di fatto realizzatasi a partire dal settembre 2012, comporta la necessità di assegnare al signor G un termine di 60 giorni affinché dalla predetta abitazione si allontani reperendo altro ed idoneo alloggio;

g) quanto alle determinazioni di ordine economico, avuto riguardo al reddito mensile del signor G (di circa 1.100,00/1.200,00 euro) ed al ben più basso reddito goduto dalla signora M, ritenuta la necessità che il signor G dovrà sopportare spese per una locazione di immobile, può fissarsi in euro 300,00 la somma che il signor G dovrà corrispondere alla moglie a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, oltre al 50% delle spese mediche, ludiche, scolastiche, ludiche, ricreative e sportive se documentate e concordate

P.Q.M.

IL omissis CASO.it